

Regolamento Elettorale AIUCD

v.3.1 del 30 maggio 2023, revisioni minori in data 29/09/2023.

Art. 1

a) A norma di Statuto (art. 10), i membri del Consiglio direttivo vengono nominati per tre anni e sono rieleggibili fino a un massimo di due ulteriori mandati.

b) Possono presentare candidatura per il consiglio direttivo le socie e i soci che risultino, almeno 30 giorni prima della data fissata per l'apertura delle votazioni, in regola con il versamento della quota associativa negli ultimi 3 anni senza interruzioni.

Hanno diritto a partecipare alla votazione per l'elezione del consiglio direttivo le socie e i soci che risultino, almeno 30 giorni prima della data fissata per l'apertura delle votazioni, in regola con il versamento della quota associativa.

Art. 2. La votazione può aver luogo con due diverse modalità:

a) in un'assemblea ordinaria espressamente convocata e con la presenza fisica (art. 5);

b) mediante espressione elettronica del voto (art. 6).

La votazione avviene ordinariamente in modo elettronico, a meno che 1/3 dei soci in regola chieda la votazione per mezzo di presenza fisica in Assemblea entro 5 giorni dalla data di indizione delle elezioni.

Il consiglio direttivo provvede a nominare la commissione elettorale, che sovrintende a tutte le operazioni di voto.

Ordinariamente vengono eletti 11 membri del direttivo. L'Assemblea può stabilire che venga eletto un numero di componenti del consiglio direttivo compreso tra 9 a 15.

Art. 3. Ogni candidato presenta la sua candidatura inviando all'indirizzo email

candidature.direttivo@aiucd.it una dichiarazione d'intenti non più lunga di 400 parole in cui espone le sue motivazioni a candidarsi.

Ogni candidatura per il consiglio direttivo viene sostenuta da almeno due soci in regola col versamento della quota associativa negli ultimi 2 anni senza interruzioni alla data in cui vengono pubblicamente indette le operazioni di elezione. I sostenitori invieranno all'indirizzo email candidature.direttivo@aiucd.it una dichiarazione di sostegno. La commissione elettorale provvederà a prenderle in carico.

Un singolo socio non può sostenere più di 2 candidature e non sono ammesse lettere di sostegno da parte di componenti della commissione elettorale.

Art. 4. È compito della commissione elettorale:

- indire le elezioni con almeno 45 giorni di anticipo sulla data delle votazioni;
- stabilire la data di apertura e chiusura delle operazioni di voto;
- fissare la data entro la quale devono essere proposte le candidature per il consiglio direttivo; tale data deve precedere di almeno 15 giorni la data di apertura delle votazioni;

- verificare che le socie e i soci partecipanti alle elezioni, a qualsiasi titolo (candidati, votanti, presentatori di candidature), rispondano ai criteri indicati all'art. 1; per l'attestazione della qualità di socio in regola fa fede l'inserimento nell'elenco dei soci e, in mancanza di ciò, l'attestazione del versamento della quota dell'anno in corso almeno 30 giorni prima dell'apertura delle operazioni di voto;
- pubblicare un elenco degli aventi diritto al voto nel sito Internet dell'AIUCD;
- verificare la regolarità e la sussistenza dei requisiti di eleggibilità dei candidati proposti e attivarsi per promuovere ulteriori candidature nel caso in cui quelle presentate non raggiungessero il numero dei consiglieri da eleggere;
- predisporre il sistema di voto elettronico o le schede di carta con i nomi dei candidati;
- fissare le modalità per assicurare la segretezza del voto;
- scrutinare i voti espressi e proclamare gli eletti

Art. 5. Votazione in presenza in Assemblea

La convocazione dell'assemblea elettorale da parte del Presidente viene inviata a tutti i soci mediante posta elettronica almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Non sono ammesse deleghe.

Ogni elettore, previa identificazione annotata a margine dell'elenco degli aventi diritto al voto, riceve una scheda elettorale, ed esprime il proprio voto contrassegnando con una crocetta i nomi prescelti tra quelli indicati nella scheda, **fino ad un massimo di due terzi dei consiglieri da eleggere.**

Art. 6. Votazione elettronica

Le date di apertura e chiusura della votazione, e la modalità tecnica di voto (software di voto) stabilita dalla commissione elettorale vengono comunicate dal Presidente a tutti i soci mediante posta elettronica almeno 15 giorni prima della data di inizio delle votazioni. Le operazioni di voto potranno estendersi fino a 3 giorni. Ogni elettore può dare preferenza **fino ad un massimo di due terzi dei consiglieri da eleggere.**

L'espressione del voto è personale e non è consentita la delega ad altra/o socia/o.

La commissione elettorale provvede a inviare alle socie e ai soci in regola un token che garantisca l'identificazione, l'anonimato, l'impossibilità della sostituzione di persona e del doppio voto.

Art. 7. La commissione elettorale, subito dopo la chiusura delle operazioni di voto, procede immediatamente allo spoglio delle schede votate, e previa verifica del numero complessivo con riferimento al numero dei votanti, procede al conteggio e alla registrazione dei voti attribuiti a ciascun candidato, nonché alla proclamazione degli eletti secondo l'ordine delle preferenze individuali, sino al raggiungimento del numero dei consiglieri da eleggere. In caso di parità di preferenze si riterrà eletta/o la socia o il socio appartenente all'area scientifica meno rappresentata nel consiglio direttivo.

Art. 8. Alla convocazione del nuovo consiglio direttivo provvede il Presidente uscente.

NORME TRANSITORIE

Per la votazione del consiglio direttivo 2024-26 non valgono le restrizioni temporali imposte all'elettorato passivo e ai soci sostenitori. È dunque sufficiente essere in regola con il versamento della quota sociale nell'anno corrente, entro i termini indicati.

Approvato dal direttivo in data 29/09/2023